



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 maggio 2014 (03.06)
(Or. en)**

10349/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0011 (COD)**

**DATAPROTECT 85
JAI 375
MI 467
DRS 74
DAPIX 73
FREMP 106
COMIX 292
CODEC 1384**

NOTA

della: presidenza

al: Consiglio

n. doc. prec.: 9865/2/14 REV 2 DATAPROTECT 71 JAI 312 MI 425 DRS 68 DAPIX 64
FREMP 90 COMIX 263 CODEC 1294

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)
– Orientamento generale parziale sul capo V

Contesto

1. I flussi transfrontalieri di informazioni sono un elemento intrinseco del mondo globalizzato e interconnesso di oggi. È pertanto necessario adeguare il regolamento in oggetto per tenere il passo con tali sviluppi e assicurare la continuità dell'elevato livello di protezione offerto alle persone fisiche nell'UE quando sono oggetto dell'interesse di imprese stabilite al di fuori dell'UE e in caso di trasferimento dei loro dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nel corso delle discussioni informali di Atene di gennaio 2014 e durante il Consiglio GAI di marzo 2014, i ministri hanno discusso di questioni correlate alla dimensione internazionale della riforma della protezione dei dati.

Nelle discussioni informali di Atene di gennaio 2014, i ministri si sono detti complessivamente soddisfatti delle disposizioni del progetto di regolamento sui trasferimenti internazionali e del campo di applicazione territoriale del regolamento, rilevando la necessità di assicurare in generale l'applicazione delle norme dell'Unione ai responsabili del trattamento che non sono stabiliti nell'UE quando trattano i dati personali dei residenti dell'Unione.

2. Durante il Consiglio di marzo il progetto di disposizioni riguardanti il campo di applicazione territoriale del regolamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ha ricevuto ampio sostegno, si è in tal modo sottolineata l'esigenza di garantire a livello generale l'applicazione delle norme dell'Unione ai responsabili del trattamento non stabiliti nell'UE durante il trattamento di dati personali appartenenti a cittadini dell'UE. I ministri hanno inoltre ribadito che i trasferimenti internazionali di dati personali verso paesi terzi dovrebbero effettuarsi in base alla struttura e ai principi chiave contenuti nel capo V. Hanno inoltre sottolineato il carattere eccezionale della trasmissione di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali basata su deroghe (e non, cioè, su accertamenti di adeguatezza/garanzie adeguate, incluse le norme vincolanti d'impresa o le clausole contrattuali) e la necessità di fornire salvaguardie intese a garantire i diritti e le libertà fondamentali per quanto riguarda la protezione dei dati personali sanciti dall'articolo 8 della Carta dell'UE. I ministri hanno convenuto che è necessario un maggiore lavoro tecnico in merito al capo V, compresa la discussione sui possibili modelli alternativi/supplementari per i trasferimenti internazionali di dati.
3. Il regolamento generale sulla protezione dei dati si fonda sul sistema e i principi comprovati della direttiva sulla protezione dei dati (direttiva 95/46/CE). Esso fornisce un quadro per i trasferimenti che si fonda su decisioni di adeguatezza, garanzie adeguate e, in loro assenza, su deroghe in situazioni specifiche, come stabilito nel regolamento.

4. Il progetto di regolamento porta avanti l'approccio basato sui trasferimenti con decisione di adeguatezza, che prevede che la Commissione possa decidere, nel quadro della procedura di comitato e con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri e l'esame del Parlamento europeo, se sia adeguato il livello di protezione assicurato da un paese terzo – inclusi taluni territori o settori specificati, ad esempio settori economici specifici - o da un'organizzazione internazionale. Il testo di compromesso stabilisce che il comitato europeo per la protezione dei dati trasmetta alla Commissione un parere sia per giudicare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale, sia per valutare se il paese terzo o l'organizzazione internazionale o il settore specifico in questione non garantiscono più un livello adeguato di protezione. Sono state presentate ulteriori specificazioni riguardo agli elementi da considerare nelle decisioni sul livello di adeguatezza (compreso un esplicito riferimento all'adesione di un paese terzo alla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa¹) e relativamente al compito della Commissione di controllare il funzionamento delle decisioni di adeguatezza entro un termine ragionevole.
5. Il testo di compromesso dispone esplicitamente che i trasferimenti verso paesi terzi possono avere luogo se il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento applica garanzie adeguate, anche tramite codici di condotta approvati o un meccanismo di certificazione approvato attualmente non previsto. È inoltre effettuata una classificazione tra le garanzie adeguate che non richiedono alcuna autorizzazione specifica da parte delle autorità di controllo (cioè norme vincolanti d'impresa, clausole tipo di protezione dei dati, nonché codici di condotta approvati e meccanismi di certificazione che garantiscono l'impegno del responsabile del trattamento, dell'incaricato del trattamento o del destinatario nel paese terzo ad assicurare la protezione di dati personali provenienti dall'UE) e le garanzie adeguate che rimangono soggette all'autorizzazione dell'autorità di controllo competente (in particolare clausole contrattuali non fondate su clausole contrattuali tipo concordate).

¹ Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale.

6. In situazioni particolari i trasferimenti possono anche essere basati su deroghe. Sono stati presentati ulteriori chiarimenti sui criteri da considerare e sulle ragioni di interesse pubblico rilevante (ad es. per i trasferimenti tra amministrazioni fiscali o doganali, tra autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica o per la riduzione e l'eliminazione del doping nello sport).
7. Inoltre alcuni Stati membri hanno chiesto di introdurre nel progetto di regolamento una disposizione esplicita che autorizzi la limitazione dei trasferimenti ai paesi terzi in caso di ragioni di interesse pubblico rilevante. La presidenza ha inserito una disposizione (articolo 44, paragrafo 5 bis) che autorizza tali limitazioni in assenza di accertamento di adeguatezza della Commissione, con notifica delle misure nazionali alla Commissione.
8. Gli Stati membri non hanno proposto nuovi modelli futuri (alternativi/supplementari) che potrebbero essere presi in considerazione per i trasferimenti internazionali. La presidenza ritiene che essi possano e debbano iscriversi nella logica del sistema - multiforme ma coerente - attualmente proposto e a cui i ministri hanno dato il loro sostegno. L'attuale compromesso è adeguato alle esigenze future e offre sufficienti possibilità di soddisfare nuovi modelli basati su garanzie adeguate che assicurino la tutela delle persone fisiche i cui dati sono trasferiti all'estero.
9. Durante le riunioni del gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" del 31 marzo-1° aprile, del 7 maggio e del 15-16 maggio 2014, il testo del capo V è stato ulteriormente discusso al fine di definire le questioni ancora aperte. A seguito delle discussioni in sede di COREPER del 28 maggio 2014, la presidenza ha ulteriormente riveduto il testo e i considerando corrispondenti. Le ultime modifiche sono indicate in **grassetto sottolineato**.

Orientamento generale parziale

10. La presidenza invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale parziale sull'articolo 3, paragrafo 2 (campo di applicazione territoriale), sulle definizioni di "norme vincolanti d'impresa" e "organizzazione internazionale" (articolo 4, punti 17 e 21) e sul capo V, riportati in allegato, fermo restando quanto segue:
- i. tale orientamento generale parziale deve essere raggiunto fermo restando che nulla è concordato finché tutto non è concordato non esclude future modifiche al testo del capo V per garantire la coerenza generale del regolamento;
 - ii. tale orientamento generale parziale non pregiudica le questioni orizzontali, quali la natura giuridica dello strumento o le disposizioni sugli atti delegati;
 - iii. tale orientamento generale parziale non conferisce alla presidenza l'incarico di avviare triloghi informali sul testo con il Parlamento europeo.
11. Al fine di raggiungere l'orientamento generale parziale, è stata rivolta particolare attenzione ai tre punti indicati in appresso.

Necessità di ottenere un'autorizzazione preventiva in caso di garanzie adeguate (art. 42)

12. Il testo di compromesso distingue tra:
- a) trasferimento senza autorizzazioni specifiche in caso di strumenti giuridicamente vincolanti, e
 - b) trasferimento con obbligo di autorizzazione da parte dell'autorità competente per la protezione dei dati negli altri casi.

Il nuovo testo chiarisce che questi codici di condotta e meccanismi di certificazione approvati devono essere accompagnati da un impegno vincolante e avente forza esecutiva da parte del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento nel paese terzo. In futuro ciò dovrà trovare riscontro nella formulazione degli articoli corrispondenti (38 e 39) del capo IV².

² Si potrebbe pertanto prevedere che l'articolo 39 autorizzi in siffatti casi un sistema di certificazione a livello europeo ed enumeri i principi europei a cui i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento dei paesi terzi si devono conformare, e le adeguate garanzie che devono fornire per ottenere tale certificazione. Un elenco dei responsabili del trattamento o degli incaricati del trattamento certificati potrebbe essere pubblicato e regolarmente aggiornato sotto la responsabilità del Comitato europeo per la protezione dei dati.

Trasferimento per un legittimo interesse del responsabile del trattamento (art. 44, paragrafo 1, lettera h))

13. Oltre ai trasferimenti sulla base di un accertamento di adeguatezza rilasciato dalla Commissione o di garanzie adeguate (norme vincolanti d'impresa, clausole contrattuali, codici di condotta, ecc.), applicabili al settore pubblico e privato, comprese le ONG, i trasferimenti possono basarsi sulle deroghe elencate nell'articolo 44. Una di queste deroghe, descritta nell'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), autorizza un trasferimento per legittimi interessi del responsabile del trattamento a condizione che:
- il trasferimento non sia su larga scala né frequente, abbia cioè carattere occasionale e
 - i diritti e le libertà della persona interessata (=l'interessato) non prevalgano sui legittimi interessi del responsabile del trattamento; e
 - il responsabile del trattamento offra garanzie adeguate, come spiegato nel considerando 88.

14. La presidenza ritiene che sia stato raggiunto un giusto equilibrio e che pertanto tale deroga debba restare invariata.

Limitare il trasferimento di dati personali verso paesi terzi (art. 44, paragrafo 5 bis)

15. Le autorità pubbliche potrebbero riscontrare la necessità eccezionale, dettata da ragioni di interesse pubblico rilevante, di porre limiti al flusso di dati personali al di fuori dell'Unione europea sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Una delegazione ha fornito l'esempio dei dati dei passaporti nazionali e dei dati elettronici sui pazienti³. Questa deroga, nella formulazione attuale, appare accettabile per la maggioranza delle delegazioni.

³ 9703/14 DATAPROTECT 68 JAI 303 MI 417 DRS 64 DAPIX 62 FREMP 88 COMIX 254 CODEC 1247.

19) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nel territorio dell'Unione deve essere conforme al presente regolamento, che il trattamento avvenga all'interno dell'Unione o al di fuori. Lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica.

20) Onde evitare che una persona fisica venga privata della tutela cui ha diritto in base al presente regolamento, è necessario che questo disciplini anche il trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono legate all'offerta di beni o servizi a dette persone indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento o no all'interno dell'Unione. Per determinare se tale responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi a dette persone nell'Unione, occorre verificare se risulta che il responsabile del trattamento intenda concludere affari con residenti in uno o più Stati membri dell'Unione. Se la semplice accessibilità del sito Internet del responsabile del trattamento o di un intermediario nell'Unione, di un indirizzo di posta elettronica, di altre coordinate di contatto o l'impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il responsabile del trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, e/o la menzione di clienti o utenti residenti nell'Unione, possono evidenziare l'intenzione del responsabile del trattamento volta all'offerta di beni o servizi a dette persone nell'Unione.

21) È opportuno che anche il trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione ad opera di un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione sia soggetto al presente regolamento quando è riferito al controllo del loro comportamento all'interno dell'Unione. Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al “controllo del comportamento” dell'interessato, occorre verificare se le operazioni che questi esegue su Internet sono sottoposte a tecniche di trattamento dei dati volte alla profilazione dell'utente, in particolare per prendere decisioni che li riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

22) Laddove vige la legislazione nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente regolamento deve applicarsi anche a un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione.

78) I flussi transfrontalieri di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali sono necessari per l'espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. L'aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. È importante però che quando i dati personali sono trasferiti dall'Unione a responsabili del trattamento e incaricati del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali non sia compromesso il livello di protezione delle persone garantito nell'Unione dal presente regolamento, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale verso responsabili del trattamento e incaricati del trattamento nello stesso o⁴ in un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti di dati verso paesi terzi e organizzazioni internazionali possono soltanto essere effettuati nel pieno rispetto del presente regolamento. Il trasferimento è ammesso soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento rispetta le condizioni di cui al Capo V.

⁴ Riserva d'esame di DE che ha sollevato dubbi in merito all'articolo 89 bis, segnatamente sull'applicazione delle norme relative al luogo di acquisto.

79) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati. Gli Stati membri possono concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, purché tali accordi non incidano sul presente regolamento o su qualsiasi altra disposizione del diritto dell'UE e includano garanzie per proteggere i diritti degli interessati⁵.

80) La Commissione può (...) decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o un settore specifico, come il settore privato o uno o più settori economici specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni.

81) In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti dell'uomo, è opportuno che la Commissione, nella sua valutazione di un paese terzo, o di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, nonché la legislazione generale e settoriale riguardante la pubblica sicurezza, la difesa e sicurezza nazionale, come pure l'ordine pubblico e il diritto penale. L'adozione di una decisione adeguata nei confronti di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo deve prendere in considerazione criteri chiari ed obiettivi come specifiche attività di trattamento e il campo di applicazione delle norme giuridiche e degli atti legislativi applicabili in vigore nel paese terzo.

⁵ FR richiede l'inserimento della seconda frase nell'articolo 89 bis. NL ha chiesto il significato del nuovo testo e ha ritenuto necessario mantenerlo, reputando tuttavia opportuno chiarirne significato e obiettivi. Riserva d'esame di DE e UK sul nuovo testo. EE ha chiesto se "*incidano*" significhi che non siano in contraddizione o altro.

81 bis) Al di là degli impegni internazionali che il paese terzo o l'organizzazione internazionale hanno assunto, la Commissione dovrebbe tenere altresì in considerazione gli obblighi derivanti dalla partecipazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale a sistemi multilaterali o regionali, soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali, nonché all'attuazione di tali obblighi. In particolare si dovrebbe tenere in considerazione l'adesione dei paesi terzi alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale. La Commissione, nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione nei paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali, dovrebbe consultare il comitato europeo per la protezione dei dati⁶.

81 ter) È opportuno che la Commissione controlli il funzionamento delle decisioni sul livello di protezione in un paese terzo o in un territorio o settore specifico all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale, comprese le decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, o dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE. La Commissione dovrebbe valutare, entro un termine ragionevole, il funzionamento di queste ultime decisioni e riferire eventuali riscontri pertinenti al comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, come stabilito a norma del presente regolamento.

82) La Commissione può (...) riconoscere che un paese terzo, o un territorio o un settore specifico all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non (...) garantisce più un adeguato livello di protezione dei dati. Di conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo o organizzazione internazionale deve essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i criteri di cui agli articoli da 42 a 44. In tal caso è opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi od organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l'organizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.

⁶ DE, appoggiata da NL, ha proposto che l'elenco dei controlli di cui all'articolo 42, paragrafo 2 comprenda una nuova componente che consiste nella partecipazione di Stati terzi o di organizzazioni internazionali ai sistemi internazionali in materia di protezione dei dati (ad esempio, APEC ed ECOWAS). Secondo la posizione DE, sebbene tali sistemi siano ancora nelle fasi iniziali dell'attuazione concreta, il progetto di regolamento dovrebbe tener conto sin d'ora dell'importanza che essi potranno avere in futuro. La lettera d) dell'articolo 41, paragrafo 2, richiede che i sistemi siano sostanzialmente idonei ad assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati.

83) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di norme vincolanti d'impresa, clausole di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole contrattuali ad hoc autorizzate da un'autorità di controllo, o altre opportune misure proporzionate e giustificate alla luce di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un insieme di trasferimenti di dati e nei casi autorizzati da un'autorità di controllo. Tali garanzie dovrebbero garantire il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati, compreso il diritto ad un ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale. Essi dovrebbero riguardare, in particolare, la conformità rispetto ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali, alla disponibilità di diritti opponibili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi e ai principi di protezione fin dalla progettazione e di protezione di default. Trasferimenti possono essere effettuati anche da autorità o enti pubblici ad autorità o enti pubblici di paesi terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi compiti e funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un memorandum d'intesa. L'autorizzazione dell'autorità di controllo competente dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte nell'ambito di accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti.

84) La possibilità che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non deve precludere ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio, anche in un contratto tra l'incaricato del trattamento e un altro incaricato del trattamento, né di aggiungere altre clausole o salvaguardie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

85) Un gruppo societario o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune deve poter applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso gruppo societario o gruppo d'impresa, purché tali norme contemplino principi fondamentali e diritti azionabili in giudizio che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.

86) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha esplicitamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale (...) in relazione ad un contratto o un'azione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione. È altresì opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dalla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato ad essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato ad essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie.

87) Tali norme devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti motivi di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o eliminare il doping nello sport. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere parimenti considerato lecito quando è necessario per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona, comprese la vita o l'integrità fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità di dare il proprio consenso.⁷ In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni alla Commissione.

⁷ FR ha fatto riferimento al caso in cui il destinatario del trasferimento sia un professionista del settore medico o abbia fornito garanzie in merito al rispetto della vita privata dell'interessato e del segreto medico. La presidenza ritiene che questo aspetto possa essere ulteriormente trattato nel contesto del capo IX.

88) Potrebbero altresì essere autorizzati anche i trasferimenti non qualificabili come frequenti o su larga scala ai fini dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, a meno che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali e che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dovrebbe prendere in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, nonché la situazione nel paese d'origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e offrire garanzie adeguate per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai fini del trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, si deve tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle conoscenze. Per determinare se un trasferimento sia frequente o su larga scala occorrerebbe tener conto della quantità di dati personali e del numero di interessati e del fatto che abbia luogo occasionalmente o regolarmente.

89) In ogni caso, se la Commissione non ha preso alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ricorrere a soluzioni che diano all'interessato la garanzia che continuerà a beneficiare dei diritti e delle garanzie fondamentali previste dall'Unione in relazione al trattamento dei dati personali, anche dopo il trasferimento.

90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento dati di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della tutela delle persone garantita nell'Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale tra l'altro quando la divulgazione è necessaria per un motivo di interesse pubblico rilevante riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. (...).

91) Con il trasferimento transfrontaliero di dati personali, al di fuori dell'Unione, aumenta il rischio che l'interessato non eserciti i propri diritti alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o divulgazioni illecite di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso alle denunce o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche scontrarsi con poteri insufficienti per prevenire e correggere, regimi giuridici incoerenti e difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse disponibili. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni e condurre indagini di concerto con le loro controparti internazionali. Al fine di sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per agevolare e prestare mutua assistenza a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, la Commissione e le autorità di controllo dovrebbero scambiare informazioni e cooperare, nell'ambito di attività connesse con l'esercizio dei loro poteri, con le autorità competenti in paesi terzi, sulla base della reciprocità e del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, comprese quelle contemplate dal Capo V.

107) Occorre istituire a livello di Unione un comitato europeo per la protezione dei dati che sostituisca il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato deve essere composto dal responsabile dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati. È necessario che la Commissione partecipi alle attività del comitato senza diritto di voto. Il comitato europeo per la protezione dei dati deve contribuire all'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, anche dando consulenza alla Commissione, in particolare sul livello di protezione garantito dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione. È opportuno che il comitato europeo per la protezione dei dati rimanga indipendente nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3

Campo di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento nell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
 - a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti residenti nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; o
 - b) il controllo del loro comportamento, quest'ultimo inteso all'interno dell'Unione europea⁸.
3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

⁸ Riserva di UK.

Articolo 4
Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 17) "norme vincolanti d'impresa": le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro dell'Unione al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo di imprese⁹ o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;
- 21) “organizzazione internazionale”, un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico ad essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati¹⁰;

⁹ DE ha chiesto se le norme d'impresa vincolanti potrebbero concernere anche i trasferimenti di dati intraunionali. La COM ha indicato che non vi è alcuna necessità di norme vincolanti d'impresa in caso di trasferimenti intraunionali, ma che i responsabili del trattamento sono liberi di applicare le norme vincolanti d'impresa anche in tali casi.

¹⁰ NL ha chiesto se anche il memorandum d'intesa sarebbe coperto da tale definizione; FI ha chiesto se l'Interpol verrebbe coperta. CZ, DK, LV, SI, SE e UK si sono espressi a favore della sua soppressione.

CAPO V

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI^{11 12 13 14}

Articolo 40

Principio generale per il trasferimento

(...)

-
- ¹¹ Considerato che l'eccezione per motivi di interesse pubblico sarebbe in molti casi il principale motivo per il quale sarebbe richiesto il trasferimento internazionale di dati personali, alcune delegazioni (CZ, DE, LV, UK) si sono chieste se il "vecchio" principio/test dell'adeguatezza dovesse essere tuttora mantenuto ed enunciato in modo così dettagliato in quanto non sarebbero poi tanti i casi in cui verrebbe ad applicarsi all'atto pratico. DE in particolare è del parere che le molteplici eccezioni svuotino di significato la regola dell'adeguatezza. Benché non sia stato contestato l'obiettivo di assicurare protezione dal trasferimento di dati personali verso paesi terzi, tale delegazione dubita che il principio dell'adeguatezza sia la procedura giusta, tenuto conto delle numerose difficoltà pratiche e politiche (queste ultime legate in particolare al rischio di una decisione negativa in merito all'adeguatezza, cfr. DE, FR, UK). È stata messa in discussione inoltre la fattibilità di mantenere la verifica dell'adeguatezza con riferimento ai flussi ingenti di dati personali nel contesto del cloud computing: BG, DE, FR, IT, NL, SK e UK. FR e DE hanno chiesto se il trasferimento di dati nel contesto del cloud computing o la divulgazione di dati personali su Internet costituiscono un trasferimento internazionale di dati. DE è inoltre del parere che il regolamento debba istituire un quadro giuridico per accordi del tipo "approdo sicuro" secondo cui determinate garanzie sottoscritte da imprese in un paese terzo su base volontaria siano monitorate dalle autorità pubbliche di tale paese. Sono state messe in dubbio l'applicabilità al settore pubblico delle norme previste nel presente capo (EE), come pure la delimitazione dell'ambito di applicazione della direttiva proposta (FR). Varie delegazioni hanno sollevato la questione dell'incidenza del presente capo sugli accordi esistenti negli Stati membri (FR, PL).
- ¹² NL e UK hanno osservato che a norma della direttiva del 1995 sulla protezione dei dati il responsabile del trattamento che desidera trasferire i dati è il primo che valuta se ciò sia possibile in conformità del diritto (UE) applicabile e desiderano che sia mantenuto questo principio di base che sembra non figurare più nella proposta della Commissione.
- ¹³ DE ha chiesto quale diritto si applicherebbe al trasferimento di dati da parte di responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, ovvero se a norma di tale disposizione si applicherebbe il diritto dell'UE.
- ¹⁴ AT ha presentato una serie di proposte su questo capo, che figurano nel doc. 10198/14 DATAPROTECT 82 JAI 363 MI 458 DRS 73 DAPIX 71 FREMP 103 COMIX 281 CODEC 1351.

Articolo 41
*Trasferimento previa decisione di adeguatezza*¹⁵

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione¹⁶ ha deciso che il paese terzo, o un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscano un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:
 - a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione (...) ¹⁷, sia generale che settoriale, le regole in materia di protezione dei dati e le misure di sicurezza, ivi comprese le regole per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'organizzazione internazionale osservate nel paese terzo o organizzazione internazionale in questione, nonché l'esistenza di diritti effettivi e azionabili degli interessati, nonché un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati (...) i cui dati personali sono oggetto di trasferimento¹⁸.

¹⁵ Alcune delegazioni hanno espresso preoccupazione per il tempo richiesto dalle procedure di adeguatezza e hanno insistito sulla necessità di sveltire il processo. COM ha affermato che ciò non deve avvenire a scapito della qualità della procedura di adeguatezza.

¹⁶ Riserva di CZ, DE e SI sul conferimento di tale potere alla Commissione. NL e UK hanno indicato che su questo punto la proposta sembra discostarsi dalla direttiva del 1995 sulla protezione dei dati che attribuisce al responsabile del trattamento che desidera trasferire i dati personali la responsabilità di valutare per primo la normativa di un paese terzo relativa alla protezione dei dati. UK nutre moltissimi dubbi sulla fattibilità dell'elenco di cui al paragrafo 2.

¹⁷ AT avrebbe preferito inserire un riferimento alla sicurezza nazionale.

¹⁸ NL ritiene che l'articolo 41 si basi su diritti fondamentali e una normativa mentre l'approdo sicuro sia di natura volontaria, ragion per cui sarebbe utile a suo parere trattare gli aspetti dell'approdo sicuro in un articolo a parte. DE ha chiesto in che modo l'approdo sicuro possa essere trattato nel capo V.

- b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti¹⁹ nel paese terzo o cui è soggetta un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare che siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri sanzionatori, per assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri;
- c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione e altri (...) obblighi derivanti dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare, in relazione alla protezione dei dati personali.
- 2 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette alla Commissione un parere²⁰ per valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale, come pure per valutare se il paese terzo o il territorio o l'organizzazione internazionale o il settore specifico non garantiscano più un livello adeguato di protezione.

¹⁹ NL ha chiesto quanto rigorosamente dovesse essere valutata tale indipendenza. BE ha proposto di aggiungere un riferimento alle autorità giudiziarie indipendenti mentre FI ha proposto di far semplicemente riferimento ad "autorità".

²⁰ CZ preferirebbe una formulazione più incisiva riguardo all'obbligo della COM di chiedere un parere al comitato europeo per la protezione dei dati.

3. La Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza²¹ del livello di protezione, può decidere che un paese terzo, o un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. (...) ²². L'atto di esecuzione specifica il proprio campo di applicazione geografico e settoriale e, se del caso, identifica la o le autorità di controllo (indipendenti) di cui al paragrafo 2, lettera b). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2²³.

3 bis. *Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, (...) della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione²⁴ secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2²⁵.*

²¹ Riserva di CZ, RO e SI sul conferimento di tale potere alla Commissione. DE ritiene che i soggetti interessati debbano essere coinvolti in questo processo. NL e UK hanno indicato che su questo punto la proposta sembra discostarsi dalla direttiva del 1995 sulla protezione dei dati che attribuisce al responsabile del trattamento che desidera trasferire i dati personali la responsabilità di valutare per primo la normativa di un paese terzo relativa alla protezione dei dati.

²² CZ, DE DK, HR, IT, NL, PL, SK e RO ritengono che debba essere conferito un ruolo importante al comitato europeo per la protezione dei dati in sede di valutazione di questi elementi. COM ha osservato che non vi possono essere fasi ulteriori nella procedura di comitato per essere in linea con i trattati e il regolamento n. 182/2011.

²³ DE si è interrogata sul seguito dato a tali decisioni e ha messo in guardia contro il rischio che i paesi terzi che beneficiano di una decisione di adeguatezza non continuino a offrire lo stesso livello di protezione dei dati. COM ha indicato che vi è il monitoraggio dei paesi terzi per i quali è stata adottata una decisione di adeguatezza.

²⁴ Spostato dal paragrafo 8. CZ e AT ritengono che debba essere fissato un termine massimo assoluto (clausola di temporaneità) cui COM si oppone. NL, PT e SI ritengono che questo paragrafo 3 bis sia superfluo o, quanto meno, poco chiaro. Anche RO è del parere che, se mantenuto, esso debba essere spostato alla fine del regolamento.

²⁵ DE e ES hanno proposto che sia chiesto un parere al comitato europeo per la protezione dei dati. COM ha osservato che non vi possono essere fasi ulteriori nella procedura di comitato per essere in linea con i trattati e il regolamento n. 182/2011. DE ha chiesto se la decisione di cui al paragrafo 3 bis duri per sempre. IE ritiene che il paragrafo 3 bis offra la necessaria flessibilità. CZ ritiene che i nuovi Stati non debbano essere svantaggiati rispetto a quelli che hanno ottenuto una decisione di adeguatezza a norma della direttiva del 1995.

4. (...)

4 bis. La Commissione controlla il funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 e delle decisioni adottate in virtù dell'articolo 25, paragrafo 6, o dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE²⁶.

5. La Commissione può decidere che un paese terzo, o un territorio o settore specifico all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, e può, ove necessario, revocare, modificare o sospendere la decisione in questione senza effetto retroattivo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza (...), secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3²⁷.

5 bis. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.

6. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o il territorio o settore specifico all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, a norma degli articoli da 42 a 44²⁸.

²⁶ BE si è interrogata sul riferimento alla direttiva del 1995. CZ lo ritiene superfluo.

²⁷ FR e UK hanno proposto che il comitato europeo per la protezione dei dati formuli un parere prima che la COM decida di ritirare una decisione di adeguatezza.

²⁸ DE ha chiesto di sopprimere il paragrafo 6. DK ritiene che non sia chiaro in che momento si debbano consultare i paesi terzi.

7. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori specifici all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali nei cui confronti sono state prese decisioni a norma dei paragrafi 3, 3 bis e 5.

8. (...)

Articolo 42

Trasferimento in presenza di garanzie adeguate²⁹

1. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso (...) un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate, anche riguardo ai trasferimenti successivi (...).

²⁹ UK ha espresso perplessità in merito alla durata delle procedure di autorizzazione e all'onere che rappresenterebbero per le risorse dell'autorità di protezione dei dati. È stato inoltre messo in dubbio il ricorso a tali procedure con riguardo ai flussi di dati nel contesto del cloud computing.

2. Possono costituire (...) garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo:
- oa) uno strumento giuridicamente vincolante **e avente efficacia esecutiva tra autorità o enti pubblici**³⁰; o
 - a) le norme vincolanti d'impresa di cui all'articolo 43; o
 - b) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione (...) secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2³¹; o
 - c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo e adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2;
 - d) un codice di condotta approvato a norma dell'articolo 38, insieme all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento (...) nel paese terzo ad applicare le opportune garanzie, compreso per quanto riguarda i diritti degli interessati; o
 - e) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell'articolo 39, insieme all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento (...) nel paese terzo ad applicare le opportune garanzie, compreso per quanto riguarda i diritti degli interessati.

³⁰ HU nutre serie preoccupazioni: la clausola generale proposta ("uno strumento giuridicamente vincolante") è troppo vaga in quanto il testo non ne definisce il contenuto. Inoltre, il testo non prevede neanche un esame preliminare da parte dell'ATD. HU suggerisce pertanto di sopprimere questo punto o di subordinare lo strumento in questione all'autorizzazione dell'ATD, in quanto ritiene che esista il rischio reale che i trasferimenti basati su uno strumento tanto vago possano compromettere gravemente i diritti degli interessati.

³¹ Riserva di FR sulla possibilità offerta a COM di adottare tali clausole tipo.

2 bis. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

- a) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento o il destinatario dei dati (...) nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale; o
 - b) (...)
 - c) (...)
 - d) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità o enti pubblici(...).
3. (...)
4. (...)
- 5 bis. L'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettere c bis), d), e) ed f).

5 ter. *Le autorizzazioni emesse da uno Stato membro o dall'autorità di controllo sulla base dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate dalla medesima autorità di controllo³². Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione³³ secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2³⁴.*

Articolo 43

Norme vincolanti d'impresa³⁵

1. L'autorità di controllo competente approva³⁶ le norme vincolanti d'impresa in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57 a condizione che queste:
 - a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo d'imprese o gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;

³² UK e ES sono contrarie al principio di assoggettare i contratti non standardizzati all'autorizzazione preventiva delle autorità di protezione dei dati. Ritengono che ciò sia contrario al principio di responsabilità. DE ha sottolineato la necessità di un monitoraggio.

³³ AT ritiene che si debba fissare un termine assoluto.

³⁴ DE e ES hanno proposto che sia chiesto un parere al comitato europeo per la protezione dei dati. COM ha osservato che non vi possono essere fasi ulteriori nella procedura di comitato per essere in linea con i trattati e il regolamento n. 182/2011.

³⁵ NL ritiene che se ne debba estendere la portata. BE e NL hanno rilevato la necessità di un regime transitorio che consenta di mantenere temporaneamente le norme vincolanti d'impresa esistenti. NL ha chiesto inoltre se le norme vincolanti d'impresa debbano essere vincolanti anche per i dipendenti. SI ritiene che le norme vincolanti d'impresa debbano essere possibili anche con riguardo alle autorità pubbliche ma COM ha sostenuto di non ravvisare casi in cui si possano applicare le norme vincolanti d'impresa nel settore pubblico. HU ha indicato che a suo parere le norme vincolanti d'impresa sono usate non solo da imprese senza scopo di lucro ma anche da organismi internazionali e ONG.

³⁶ DE e UK hanno espresso perplessità sulla durata e sui costi di tali procedure di approvazione. Ci si è chiesti quali autorità di protezione dei dati debbano essere coinvolte nell'approvazione di tali norme vincolanti d'impresa nell'ambito del meccanismo di coerenza.

- b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili in relazione al trattamento dei loro dati personali;
 - c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.
2. Le norme vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:
- a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo d'impresa in questione e di ciascuno dei suoi membri;
 - b) i trasferimenti o le categorie di trasferimenti di dati, in particolare le tipologie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;
 - c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;
 - d) l'applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalità, (...) alla qualità dei dati, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di specifiche categorie di dati personali sensibili, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi (...) che non sono vincolati dalle norme vincolanti d'impresa;
 - e) i diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a (...) profilazione ai sensi dell'articolo 20, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 75, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d'impresa;
 - f) il fatto che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro interessato non stabilito nell'Unione; il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità dimostrando che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione³⁷;

³⁷ DE ritiene che il riferimento agli esoneri in questa lettera debba essere soppresso.

- g) le modalità in base alle quali sono fornite all'interessato, in conformità degli articoli 14 e 14bis, le informazioni sulle norme vincolanti d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f);
- h) i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'articolo 35 o di ogni altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa all'interno del gruppo (...) e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;
- hh) le procedure di reclamo;
- i) i meccanismi all'interno del gruppo per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d'impresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell'interessato. I risultati di tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entità d cui alla lettera h) e al consiglio dell'impresa controllante o del gruppo di imprese e dovrebbero essere disponibili su richiesta all'autorità di controllo competente;
- j) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all'autorità di controllo;
- k) il meccanismo di cooperazione con l'autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo (...), in particolare la messa a disposizione dell'autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera i)³⁸;
- l) i meccanismi per segnalare all'autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del gruppo in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d'impresa³⁹; e

³⁸ BE ha proposto di esplicitare meglio questa disposizione nell'eventualità di conflitto tra la legislazione "locale" applicabile a un membro del gruppo e le norme vincolanti d'impresa.

³⁹ CZ ha espresso preoccupazione circa la finalità di questa disposizione e la sua applicazione. UK ritiene questo punto molto prescrittivo e vuole che le norme vincolanti d'impresa siano flessibili per poter essere usate in circostanze diverse.

- m) l'appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali (...).
- 2 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa.
- [3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, l'applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme vincolanti d'impresa cui gli incaricati del trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione.]⁴⁰
4. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni (...) tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

⁴⁰ Riserva di CZ, IT, SE e NL. Riserva d'esame di FR riguardo agli archivi (pubblici). RO e HR ritengono che il comitato europeo per la protezione dei dati debba essere coinvolto. PL e COM vogliono mantenere il paragrafo 3.

Articolo 44
Deroghe in specifiche situazioni⁴¹

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso (...) un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:
- a) l'interessato abbia esplicitamente⁴² acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato del fatto che siffatti trasferimenti possono comportare rischi per l'interessato dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate; oppure
 - b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il responsabile del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali prese su istanza dell'interessato; oppure
 - c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il responsabile del trattamento e un terzo a favore dell'interessato; oppure
 - d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico ⁴³; oppure
 - e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; oppure

⁴¹ Riserva di EE. Riserva parlamentare di NL. Secondo CZ, EE e UK e altre delegazioni, in realtà, queste "deroghe" diventerebbero la base principale per i trasferimenti internazionali di dati e ciò dovrebbe essere riconosciuto come tale dal testo del regolamento.

⁴² UK ritiene che la questione della natura del consenso debba essere discussa in maniera orizzontale.

⁴³ DE ha fatto osservare che occorre esaminare gli effetti della lettera d) in combinato disposto con il paragrafo 5, in particolare con riguardo al trasferimento di dati sulla base di sentenze di organi giurisdizionali e decisioni di autorità amministrative di Stati terzi e con riguardo a trattati di mutua assistenza giudiziaria vigenti. Riserva di IT sull'uso (soggettivo) del concetto di interesse pubblico. HR ha proposto di aggiungere "su cui non prevalga l'interesse giuridico dell'interessato".

- f) il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di terzi, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; oppure
 - g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro; oppure
 - h) il trasferimento, *che non è su larga scala né frequente*,⁴⁴ sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del responsabile del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato e qualora il responsabile del trattamento (...) abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e (...) sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate⁴⁵ per la protezione dei dati personali.
2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato ad essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora ne siano i destinatari.

⁴⁴ AT, ES, HU, MT, PL, PT e SI preferirebbero eliminare questa deroga, in quanto la ritengono troppo estesa; hanno dichiarato che i trasferimenti di dati basati sul legittimo interesse del responsabile del trattamento e destinati a paesi terzi che non offrono un livello adeguato di protezione con riguardo ai diritti degli interessati comportano il rischio grave di abbassare il livello di protezione attualmente fornito dall'acquis dell'UE. Riserva d'esame di DE e ES sui termini "frequenti o ingenti". DE, sostenuta da SI, ha proposto di restringere il campo, facendo riferimento a "legittimo interesse preponderante". ES ha proposto di sostituire con "su scala ridotta e occasionale"; UK ha chiesto perché sia stato necessario aggiungere un altro aggettivo qualificativo al legittimo interesse del trasferimento e ritiene che questa limitazione della deroga sia contraria all'approccio fondato sul rischio.

⁴⁵ Riserva di AT e NL: non è chiaro come questo riferimento a garanzie appropriate sia correlato alle garanzie adeguate di cui all'articolo 42.

3. (...)
4. Il paragrafo 1, lettere a), b), c) e h), non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri⁴⁶.
5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.
- 5 bis. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale⁴⁷. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione⁴⁸.
6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 28 la valutazione e le garanzie adeguate (...) di cui al paragrafo 1, lettera h) (...).
- 6bis. (...)
7. (...)

⁴⁶ Riserva d'esame di BE. Riserva di FR riguardo all'esenzione delle autorità pubbliche.

⁴⁷ Riserva d'esame di SI e UK. FR e ES hanno proposto che questa disposizione sia inclusa in un'altra disposizione.

⁴⁸ Alcune delegazioni (FR, PL, SI) hanno fatto riferimento alla proposta formulata da DE (per il nuovo articolo 42 bis: 12884/13 DATAPROTECT 117 JAI 689 MI 692 DRS 149 DAPIX 103 FREMP 116 COMIX 473 CODEC 186) e all'emendamento votato dal Parlamento europeo (articolo 43 bis), che richiederanno una discussione in una fase successiva.

Articolo 45

*Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali*⁴⁹

1. In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:
 - a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione *efficace* della legislazione sulla protezione dei dati personali;
 - b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante (...), deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali⁵⁰;
 - c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;
 - d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e pratiche in materia di protezione dei dati personali.

2. (...)

⁴⁹ PL ritiene che (parte dell'articolo) l'articolo 45 possa essere inserito nel preambolo. Anche NL, RO e UK hanno espresso dubbi sulla necessità di questo articolo in relazione all'adeguatezza e ritengono che qualsiasi altra forma di cooperazione internazionale tra autorità di protezione dei dati debba essere trattata nel capo VI. NL ritiene che questo articolo possa essere soppresso. ES ha presentato una proposta alternativa, che figura nel doc. 6723/6/13 REV 6 DATAPROTECT 20 JAI 130 MI 131 DRS 34 DAPIX 30 FREMP 15 COMIX 111 CODEC 394.

⁵⁰ AT e FI considerano questa lettera non chiara e hanno chiesto chiarimenti.